



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 96 DEL 29/05/2024**

OGGETTO

DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la Provincia svolge il ruolo di stazione appaltante per conto di numerosi enti del territorio, Comuni, Unioni di Comuni e Aziende Servizi alla Persona, relativamente sia ai lavori che ai servizi, fra i quali, in numero preponderante, quelli ad alta intensità di manodopera, il cui costo determina sostanzialmente la base d'asta dell'appalto;
- con lettera in data 22/3/2024 Legacoop Emilia Ovest e Confcooperative Terre d'Emilia hanno comunicato che nella giornata del 5/3/2024 è stata sciolta la riserva relativa all'Accordo del 26/1/2024 confermando, quindi, l'approvazione delle intese raggiunte che rinnovano e modificano il CCNL 2017-2019. È stata di conseguenza licenziata anche l'ipotesi definitiva delle tabelle relative al costo del lavoro, trasmesse il giorno 6 marzo al Ministero competente e per le quali si è in attesa di completamento dell'iter amministrativo per la pubblicazione in G.U. delle stesse. Tutti gli altri adempimenti di legge (deposito al CNEL, INPS, INAIL, ISTAT) sono stati già effettuati;
- con tale lettera si invitavano le stazioni appaltanti a provvedere quanto prima a recepire gli aumenti di cui sopra, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative sociali e della sostenibilità dei servizi ad esse affidati (o da affidare);
- le successive comunicazioni pervenute dalla cooperative sociali appaltatrici di servizi dell'Amministrazione richiedono:
 - per il periodo febbraio – settembre un aumento pari a +6,51%
 - per il periodo ottobre – dicembre un aumento pari a + 8,66%
 - dal 2025 un aumento pari a + 15,18%;

Atteso che:

- il tema della revisione prezzi, in caso entrata in vigore di nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, si pone comunque in termini generali a prescindere dal Contratto di appartenenza applicato dalla ditta appaltatrice;
- la materia della revisione prezzi, all'interno della quale si colloca il recepimento di quanto disposto da nuovi CCNL approvati dopo la stipula dei contratti di appalto richiede un esame puntuale di quanto previsto di ciascun contratto in essere;

Ritenuto pertanto di approvare la presente Direttiva, recante "DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di definire un indirizzo condiviso, sul territorio provinciale, in merito all'applicazione di quanto richiesto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente rilasciato dal

Dirigente del Servizio Unità Speciale Amministrativa per il PNRR e gli Investimenti;

DECRETA

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, la DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente ed è esecutivo dal momento della adozione.

ALLEGATI:

- Direttiva in materia di revisione prezzi ai sensi del Codice dei contratti in relazione all'entrata in vigore di nuovi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 29/05/2024

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Premessa indispensabile è che negli appalti pubblici per determinare l'importo a base di gara la Stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara il costo della manodopera determinato sulla base delle apposite tabelle approvate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale (cfr. Art. 23 co. 16 D.Lgs. 50/2016 - Art. 41 co. 13 e 14 D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico in sede di offerta deve indicare i suoi costi della manodopera e se questi sono inferiori a quelli indicati dalla Stazione appaltante il RUP deve avviare il procedimento di congruità dell'offerta che non può essere giustificata dal costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali.

(cfr. Art. 95 co. 10 e art. 97 co. 5 lett. d) D.Lgs. 50/2016 – Art. 91 co. 5 e art. 110 co. 5 lett. d) D.Lgs. 36/2023)

Quindi la presente Direttiva si applica ai casi in cui la verifica del costo della manodopera al momento della gara si sia basato sulle tabelle ministeriali corrette, sulla base dell'ultimo CCNL approvato dalla Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ciò premesso la richiesta di revisione prezzi a seguito di nuovo CCNL deve basarsi sulla necessaria ricezione di una tempestiva e motivata istanza di revisione prezzi da parte dell'appaltatore:

□. L'applicazione delle richieste della revisione prezzi e dell'applicazione di un nuovo CCNL deve tener conto di due elementi tra loro concorrenti:

□) il Codice dei contratti applicabile al momento del singolo contratto (D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici 2016” e s.m. e i., D.L. 4/2022 art. 26 (c.d. D.L. sostegni ter), D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 2023”

a tal proposito si ricorda che per determinare la fonte normativa applicabile rileva:

- per le procedure aperte la data di pubblicazione del bando
- per le procedure negoziate la data di invio degli inviti
- per gli affidamenti diretti la data di affidamento;

nella presente Direttiva si parlerà genericamente di contratto di appalto e per la determinazione della normativa applicabile fare riferimento a quanto detto sopra, nonché al capitolato del singolo contratto di appalto.

□. Contratti rientranti nell'ambito del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” 2016

Periodo di riferimento: prima del 1/7/2023

L'art. 106 co. 1 lett. a) stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

Quindi in primo luogo occorre verificare se il contratto contiene o meno una clausola di revisione prezzi. Se non è prevista una clausola di revisione prezzi l'Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a accogliere richieste di revisione prezzi da parte dell'appaltatore.

La clausola di revisione prezzi può essere di due tipi:

- . Clausola di revisione prezzi legata ad un indice ISTAT (ad esempio FOI)
Per quanto concerne questa tipologia di clausole la revisione prezzi dovrà essere riconosciuta nella misura prevista dal singolo contratto.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell'aggiornamento dovrà essere quello indicato dal singolo contratto. Qualora non sia previsto il periodo di riferimento andrà considerato l'incremento ISTAT dell'indice negli ultimi 12 mesi
- . Clausola di recepimento di nuovo CCNL
Nel caso sia prevista la clausola di applicazione del nuovo CCNL occorre verificare se la clausola prevede una misura percentuale di adeguamento del corrispettivo.
La percentuale di incremento andrà comunque calcolata sul costo della manodopera dichiarato in sede di offerta dall'impresa e successivamente valutato congruo dal RUP e non sull'intero importo contrattuale.

In ogni caso potrà essere riconosciuta solo una delle due voci di cui ai punti i e ii.

3. Contratti rientranti nell'ambito del D.L. 4/2022 art. 26 (c.d. D.L. sostegni ter)

Periodo di riferimento: 27/1/2023 - 31/12/2023

L'art. 26 del D.L. prevede che per i contratti banditi o affidati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (GU 27 gennaio 2022, n. 21) e fino al 31/12/2023 è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).

Quindi se tale disposizione è stata rispettata si applica quanto previsto all'art. 2 punti i e ii della presente Direttiva, con la differenza che essendo la clausola di revisione prezzi obbligatoria l'Amministrazione non può rigettare le richieste anche se il capitolato non prevede una specifica disciplina; in quest'ultima ipotesi si rinvia perciò al RUP per l'adozione degli atti necessari a negoziare una revisione che, rispettando per analogia la disciplina ex art. 60 D.Lgs. 36/2023, prenda a riferimento il parametro con l'esito oneroso per l'Amministrazione tra i due sopra indicati.

4. Contratti approvati ai sensi del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti 2023"

Periodo di riferimento:

Le disposizioni riguardano chiaramente contratti di appalto antecedenti dell'entrata in vigore del nuovo CCNL. Per quelli successivi all'entrata in vigore del nuovo CCNL l'Amministrazione nella determinazione del costo della manodopera ex art. 41 deve tener conto del nuovo CCNL

L'art. 60 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio,

- in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo
- e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il codice stabilisce quali indici ISTAT siano applicabili.

5. Il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 2023 riconosce inoltre un’altra ipotesi di revisione prezzi.

L’art. 9 introduce il “Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale” e stabilisce che se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Si tenga conto, tuttavia, che il D.Lgs. 36/2023 non ha recepito quanto previsto nella Legge delega n. 78/2022 che prevedeva tra le ipotesi di rinegoziazione le ipotesi di variazioni del costo derivante dal rinnovo del CCNL.

L’art. 9 parla di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. La giurisprudenza precedente l’entrata in vigore del Codice D.Lgs, 36/2023 lo farebbe rientrare nell’alea imprenditoriale dell’operatore economico.

Se si intendesse dar corso a questa ipotesi per il riconoscimento dei costi sopravvenuti nel nuovo CCNL ai fini della rinegoziazione, potrebbe considerarsi come tetto massimo da cui attivare la negoziazione quello previsto dall’articolo 60 e per la percentuale eccedente rispetto a quella “soglia” indicata dalla stessa disposizione (5%) e nella misura dell’80% rispetto alla variazione stessa.

Questa ipotesi quindi comporta:

- i. un’attività istruttoria da parte del RUP in merito alla fondatezza delle richieste
- ii. l’utilizzabilità solo delle risorse previste nel secondo periodo

L’art. 120 co. 8 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce infatti che nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione.

□. L’ipotesi di rinnovo contrattuale

In caso di rinnovo del contratto alla scadenza, se il contratto originario prevedeva già clausole di revisione prezzi, vanno applicate tale clausole.

Solo nel caso in cui il contratto originario non prevedesse clausole di revisione prezzi il RUP potrà introdurre in sede di rinnovo clausole di revisione determinate in base al Codice vigente al momento del rinnovo, cioè il D.Lgs. 36/2023.

Servizio/Ufficio: Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti
Proposta N° 2024/1828

Oggetto: DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 28/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TAGLIAVINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 96 DEL 29/05/2024

DIRETTIVA IN MATERIA DI REVISIONE PREZZI AI SENSI DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI
NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 29/05/2024

IL VICESEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.